



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

☎ 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: ucpiombino@mit.gov.it

☎ 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA

RINVENIMENTO PRESUNTI ORDIGNI BELLCI NELLE ANCQUE ANTISTANTI LA LOCALITA' SALIVOLI NEL COMUNE DI PIOMBINO (LI).

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

CONSIDERATO che in data 02.12.2024, nel tratto di mare antistante la località Salivoli nel Comune di Piombino (LI), precisamente nei punti di coordinate geografiche sotto riportati:

Lat.42°55.1826' N – Long. 010° 30.0905' E

Lat.42°55.2029' N – Long. 010° 29.5764' E

è stata comunicata la presenza di n° 2 oggetti potenzialmente assimilabili a presunti residuati ordigni bellici;

AL FINE di salvaguardare la vita umana in mare, la pubblica incolumità, nonché la sicurezza della navigazione;

VISTA la richiesta di nulla osta et emissione avviso ai naviganti prot. 02.02.16/40784 del 03.12.2024 inviata al Comando Marittimo Nord per la tutela degli interessi militari marittimi;

VISTI gli artt. 17, 30 e 104 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Interdizione specchio acqueo)

Con decorrenza immediata, per quanto di competenza, **è vietata la navigazione, la pesca e la balneazione, nonché l'espletamento di qualsiasi attività, subacquea e di superficie, nel tratto di mare racchiuso in una circonferenza di raggio pari a metri 100 (cento) dal punto di coordinate geografiche (wgs84):**

	LATITUDINE	LONGITUDINE
9	42° 55.1826' N	010° 30.0905' E
10	42° 55.2029' N	010° 29.5764' E

rappresentati, a puro titolo illustrativo, nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2 (Sanzioni e disposizioni finali)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all'art.1164 C.N., per quanto concerne l'uso del demanio marittimo, e/o nella sanzione penale di cui all'art. 1231 C.N., per quanto concerne la sicurezza della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/piombino/ordinanze-e-avvisi nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le vigenti pubblicazioni nautiche.

Piombino, (Data e protocollo informatico)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alberto POLETTI

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgvo 82/2005 Art.21)

